



Regione Friuli Venezia Giulia

COMUNE DI REMANZACCO

UNITA' OPERATIVA DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 6464 / 2002

Remanzacco, 03 maggio 2002

ORDINANZA N. 13 /2002

O g g e t t o :

- 1. ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI ABBANDONO ED IMBRATTAMENTO DI SUOLO PUBBLICO CON PICCOLI RIFIUTI, ESCREMENTI DI ANIMALI, SPANDIMENTO DI OLIO E SIMILI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. 05 FEBBRAIO 1997, N. 22 IN RELAZIONE ALL'ART. 35 COMMA 17 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI - ASSIMILABILI - PERICOLOSI.**

IL SINDACO

AL fine di garantire una maggiore igiene pubblica ed evitare possibili inconvenienti per la sicurezza dei pedoni e dei frequentatori dei giardini e delle aree verdi pubbliche;

VISTO l'art. 35 comma 17 del Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani - assimilabili - pericolosi;

VISTO l'art. 14 del D. Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 aggiornato con il D. Lgs 08 novembre 1997, n. 389;

PRESO ATTO che la cittadina è già dotata di un congruo numero di cassonetti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nelle vie e nelle piazze;

RICHIAMATA l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia (anche solo temporanea) sulla necessità di impedire che gli animali sporchino con deiezioni organiche le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi, i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti pedonali, gli accessi pedonali, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

ORDINA

- ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali imbrattino gli spazi sopra elencati;

2. in nessun caso sarà ammesso, all'interno dei centri urbani, che l'accompagnatore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, senza assicurare la sua presenza in prossimità dell'animale;
3. nei giardini pubblici e nelle aree attrezzate per svago e ricreazione ciò sarà consentito esclusivamente negli spazi appositamente destinati a tale finalità;
4. dall'obbligo della raccolta degli escrementi sono esentati solo i non vedenti che utilizzino cani da accompagnamento appositamente addestrati;
5. **(RACCOLTA ESCREMENTI)** - qualsiasi accompagnatore di cani deve possedere sempre, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli agenti di polizia municipale, uno strumento di raccolta e di idoneo contenitore delle deiezioni, costituito principalmente da un sacchetto di polietilene o da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta d'acqua. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere dovrà essere depositato nei cassonetti stradali destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
6. **(CONDOTTA DEI CANI)** - in tutti i luoghi pubblici i cani devono essere condotti al guinzaglio; i cani di grossa taglia devono essere muniti anche di museruola;
7. anche nei giardini e nelle aree attrezzate per svago e ricreazione, è consentito l'accesso ai cani, con esclusione delle zone appositamente predisposte per il gioco dei bambini, solo se tenuti al guinzaglio e solo se l'accompagnatore è munito dell'apposita attrezzatura per raccogliere gli escrementi degli animali;
8. **(ACCESSO LIBERO)** - nelle aree esterne all'abitato è consentito l'accesso ai cani, anche se non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè in presenza e sotto la vigilanza dei rispettivi accompagnatori. Questi devono essere comunque muniti di guinzaglio e trattenere i propri cani in caso di necessità a salvaguardia dell'incolumità delle persone, degli altri animali presenti e della tranquillità dei luoghi;
9. **(VIGILANZA)** - la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata al servizio di polizia comunale con la collaborazione della squadra comunale dei volontari civici;
10. **(SANZIONI)** - per le trasgressioni alla presente ordinanza è ammessa l'oblazione in via breve nella misura sotto indicata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. Lgs. N. 22/1997:

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

- **MINIMA.....EURO 103,00 (centotre/00);**
- **MASSIMA.....EURO 619,00 (seicentodicianove/00)**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA**

- dott.ssa Flavia RINALDI -

IL SINDACO

- A. Scarabelli -

UTC/FR/fc